

ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018

CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

Venerdì 29 dicembre 2017

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del D.P.R. 28/12/2017 n. 208 di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del D.P.R. 28/12/2017 n. 209 di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per la giornata di domenica 4 marzo 2018.

La prima riunione delle Camere dopo le votazioni è fissata per venerdì 23 marzo 2018.

Assegnazione, con decreti del Presidente della Repubblica, alle singole circoscrizioni elettorali del territorio nazionale, ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione e alle ripartizioni della Circoscrizione Estero, del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei Deputati e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizione della circoscrizione estero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica.

Da venerdì 29 dicembre 2017, data di convocazione dei comizi elettorali, alle ore 23 di domenica 4 marzo 2018, chiusura delle operazioni di voto.

(L. 27/12/2013 n. 147 art. 1 co. 399)

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Legge 22 febbraio 2000 n. 28 art. 9)

La comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazioni in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e candidati in competizione.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, co.1)

La trasmissione dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sui mezzi radiotelevisivi è ammessa esclusivamente secondo le forme di cui all'art. 4 della L. 28/2000.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4 n. 9)

Divieto di fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 5, co. 2).

Da venerdì 29 dicembre 2017 a venerdì 2 marzo 2018

Dal giorno di indizione dei comizi elettorali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, in base a proprie norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti .

(L. 10 dicembre 1993 n. 515, art. 19)

Entro martedì 2 gennaio 2018 (entro tre giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi)

Costituzione, presso la Corte di Cassazione, dell'Ufficio elettorale centrale nazionale.
(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 12)

Costituzione, presso la Corte d'Appello o presso il Tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della circoscrizione, dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 13)

Costituzione, presso la Corte d'Appello, o il Tribunale del capoluogo della regione, dell'Ufficio elettorale regionale
(D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 7)

Entro Giovedì 18 gennaio 2018 (quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione)

Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali a cura dei Sindaci dei comuni; il manifesto dovrà essere affisso all'albo pretorio on line e in altri luoghi pubblici.
(D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 art. 11. co. 4)

Da giovedì 18 gennaio a domenica 28 gennaio 2018 (10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale circondariale

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33)

Da venerdì 19 gennaio a domenica 21 gennaio 2018 (tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione)

Deposito in triplice esemplare, presso il Ministero dell'Interno, dei contrassegni con i quali i partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e in quelli uninominali, dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e uninominali.

(D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 art. 15)

Deposito dello statuto del partito, o del gruppo politico organizzato, ovvero, in mancanza, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e autenticata da notaio, che indichi gli elementi minimi di trasparenza di cui al primo comma dell'art. 14, ultimo periodo.

(D.P.R. 30 marzo 1957 art. 14 co.1)

Dichiarazione di collegamento in coalizione, da parte dei partiti o gruppi politici organizzati.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 bis co. 1 e 2 e D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8).

Deposito, da parte dei partiti o gruppi politici organizzati, del programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 14 bis co. 3)

Presentazione, presso il Ministero dell'Interno, della designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente, del partito o del gruppo politico, incaricati di effettuare il deposito presso il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale (per la Camera), ovvero presso l'Ufficio elettorale regionale (per il Senato), delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione e dei relativi documenti

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 17 co. 1 e D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8)

Entro giovedì 18 gennaio 2018 (45° giorno antecedente quello della votazione)

Il Ministero dell'Interno mette a disposizione, nel proprio sito internet, il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti .

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 20 u.c.)

Da lunedì 22 a martedì 23 gennaio 2018

Il Ministero dell'Interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito dei contrassegni, restituisce ai depositanti un esemplare del contrassegno con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora il Ministero ravvisi un contrassegno non conforme invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza sia incompleta invita il depositante a integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Contro tale invito è possibile fare opposizione al Ministero dell'interno entro il termine di 48 ore. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 16).

Entro sabato 27 gennaio 2018 (36° giorno antecedente quello della votazione)

Il Ministero dell'Interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i nominativi del rappresentante effettivo e di quello supplente designati da ciascun partito o gruppo politico ai fini dell'effettuazione del deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della Circoscrizione dei candidati e dei relativi documenti

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 17 co. 1).

Analoga comunicazione viene fatta agli Uffici elettorali regionali relativamente ai nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature per l'elezione del Senato.

(D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8 co. 1).

Entro martedì 30 gennaio 2018 (33° giorno antecedente quello della votazione)

Indicazione di eventuali rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito delle liste dei candidati , qualora i rappresentanti previamente incaricati siano impediti per fatto sopravvenuto.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 17 co. 2)

Da domenica 28 gennaio a lunedì 29 gennaio 2018 (dalle ore 8 del 35° e le ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione)

Gli uffici comunali, per garantire l'immediato rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione delle liste, rimarranno aperti ininterrottamente nei giorni di domenica e lunedì.

Presentazione, per ciascuna Circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo, che rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi dalle ore 8 alle 20:

- delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali;
- degli atti di accettazione delle candidature;
- dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati;
- delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati firmate, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori, corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 20 commi. 1-3)

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno, depositato presso il Ministero dell'interno, la lista intenda distinguersi

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 20 co. 7)

Ciascuna dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a designare, presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione (2 marzo 2018) al Segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti di seggio, ovvero verrà consegnato a costoro il sabato pomeriggio precedente o la mattina delle elezioni, purché prima che abbia inizio la votazione.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 20 co. 8, art. 25 co.1)

Anche per la presentazione delle candidature per l'elezione del Senato la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti

(D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 9 co. 1)

Le sottoscrizioni degli elettori devono avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati nonché nome, cognome, luogo e data di

nascita dei sottoscrittori e devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14, L. 21/3/1990 n. 53:

- notai
- giudici di pace
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'Appello, dei Tribunali ovvero sezioni staccate dei tribunali
- segretari delle Procure della Repubblica
- presidenti delle Province
- sindaci metropolitani
- sindaci
- assessori comunali e provinciali
- i componenti della conferenza metropolitana
- presidenti dei consigli comunali e provinciali
- presidenti e vice-presidenti dei consigli circoscrizionali
- segretari comunali e provinciali
- funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della provincia
- consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al presidente della provincia e al sindaco.
- gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale (esclusivamente per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge 165/2017).

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o dai soggetti sopra elencati.

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 18 bis, co.1).

Le liste collegate in coalizione presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali; tale indicazione deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti di tutte le liste collegate che presentano il candidato.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art 18 bis co. 1 bis)

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (L. 53/1990 art. 14 co. 3).

Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. In relazione al potere di autenticazione demandato dall'art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali. Per quanto concerne le modalità di autenticazione si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (cfr. circolare Ministero Interno, Direzione centrale Servizi elettorali, n. 48/2012).

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, DPR 361/1957.

Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.

Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 18-bis, comma 2; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 2)

I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 18-bis, comma 2 bis)

Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.

Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

A pena di nullità nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

((D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 19)

Entro il 31 gennaio 2018, ovvero entro 48 ore dalla presentazione delle liste.

I rappresentanti dei partiti o del gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali della circoscrizione presentano alla cancelleria delle Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della regione, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni.

(L. 3/11/2017 n. 165 art. 6 co. 5)

Scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione di esercitare il voto per corrispondenza nella Circoscrizione Estero per i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti.

Tale opzione, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale.

(L. 27-12-2001 n. 459 art. 4 bis)

Da domenica 28 gennaio a lunedì 29 gennaio 2018: accertamento delle condizioni di incandidabilità (tra le ore 8 del 35° e le ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione).

In occasione della presentazione delle liste dei candidati l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, l'Ufficio elettorale regionale per il Senato, l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, verificano, per ciascun candidato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'art. 1 del D.L. n. 235/2012 . Gli stessi Uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1 del citato decreto.

Avverso la decisione confermativa di incandidabilità, entro 48 ore dalla comunicazione, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale .

(D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 art. 2)

Da domenica 28 gennaio a venerdì 2 marzo 2018 (dalla data di presentazione delle candidature fino alla chiusura della campagna elettorale, penultimo giorno antecedente quello della votazione)

Le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni .

(Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 3 e art. 4 co. 3 ; Legge 4 aprile 1956 art. 9)

Da martedì 30 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018 (dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

In ogni comune la giunta municipale è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.

(L. 4 aprile 1956 n. 212, art. 2 co. 1)

Entro martedì 30 gennaio 2018 (33° giorno antecedente quello della votazione)

Designazione di rappresentanti supplenti (in numero non superiore a due) incaricati di effettuare il deposito del contrassegno, qualora i rappresentanti designati siano impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 17 co. 2).

Entro tale termine entro l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno;
- ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza;

- ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale;
- ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'Interno;
- verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito dal co. 3 dell'articolo 18 bis (DPR 361/1957) cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito e i cui candidati non sono collocati secondo un ordine alternato di genere;
- dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
- comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati di ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18 bis comma 3.1 e 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali che provvedono come previsto nell'articolo 22 commi 6 bis e ter;

Entro la stessa giornata delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte all'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista .

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 22).

Mercoledì 31 gennaio 2018 (giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame delle candidature)

Ore 12: riunione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 22 co. 3).

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o candidati i delegati possono, entro 48 ore dalla comunicazione, proporre ricorso all'Ufficio centrale nazionale.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 23 co. 1).

Per il Senato la verifica sulla regolarità della presentazione delle candidature è effettuata, con le modalità e i termini analoghi a quelli della Camera, da ciascun Ufficio elettorale regionale.

(D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 10).

Entro venerdì 2 febbraio 2018, ovvero entro 48 ore dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale (ricorso avverso la decisione dell'Ufficio circoscrizionale)

I delegati di lista, possono presentare ricorso contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale entro 48 ore dalla loro comunicazione.

Il ricorso deve essere depositato, entro tale termine a pena di decadenza, presso la cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale che ha adottato la decisione contestata ed è trasmesso dallo stesso, in giornata, con le proprie deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale.

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi e le sue decisioni sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 23).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati per l'elezione del Senato adottate dagli Uffici elettorali regionali i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale, costituito ai fini dell'elezione della Camera, secondo le modalità e nei termini previsti per i ricorsi alla Camera., (D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 10 co. 6,7 e art. 7).

Entro venerdì 2 febbraio 2018 (entro il 30° giorno antecedente quello della votazione)

Comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, delle liste ammesse con un esemplare del relativo contrassegno.

L'Ufficio centrale nazionale, accertata la regolarità delle dichiarazioni provvede entro lunedì 12 febbraio (20° giorno precedente quello della votazione), alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi .

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 bis co. 5)

Entro venerdì 2 febbraio 2018 (se non è stato presentato ricorso) ovvero, qualora sia stato presentato ricorso, non appena ricevuta comunicazione in merito dall'Ufficio centrale nazionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, procede alla:

- assegnazione, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, del numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'art. 18 bis, comma 1 bis, ultimo periodo, che sono inserite in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'art. 18 bis comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio.
- trasmissione alla prefettura capoluogo di regione delle liste ammesse con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno per la stampa delle schede medesime nonché per la stampa dei manifesti, riproducenti i contrassegni delle liste, da trasmettere ai sindaci dei comini inclusi nel collegio plurinominali al fine della pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici (entro il 15° giorno antecedente la data delle elezioni).

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 24).

Analoga procedura si applica per il Senato

(D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 11).

Entro venerdì 2 febbraio 2018

Nomina dei presidenti di seggio da parte del Presidente della Corte d' Appello competente per territorio.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 35 co. 1)

Venerdì 2 febbraio 2018 (30° giorno antecedente quello della votazione)

- Scadenza del termine, per la Commissione elettorale mandamentale, per l'iscrizione nelle liste elettorali, di coloro che acquistano il diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative
(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32).
- Divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.
E' altresì vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
(L. 4 aprile 1956 n. 212, art. 6 co. 1)

Da venerdì 2 febbraio a sabato 3 marzo 2018 (entro i trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle votazioni)

Ciascun candidato in un collegio uninominale e a ciascuna lista di candidati in una circoscrizione hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati.

(L. 10 dicembre 1993 n. 515, art. 17)

Da domenica 3 dicembre 2017 a sabato 3 marzo 2018 (entro i novanta giorni precedenti la data di svolgimento delle votazioni)

Agevolazioni fiscali: nei novanta giorni precedenti le elezioni, per l'acquisto di materiale tipografico, di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni si applica l'aliquota agevolata del 4%.

(L. 10 dicembre 1993 n. 515, art. 18)

Da mercoledì 7 febbraio e lunedì 12 febbraio 2018 (tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni)

Nomina, ad opera della Commissione elettorale comunale, degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente, tra coloro che sono iscritti all'apposito albo.

Alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori già nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli

scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio.
(L. 8 marzo 1989, n. 95 art. 6 co. 1 lett. a) e D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 38)

Entro lunedì 12 febbraio 2018 (entro il 20° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad opera dell'Ufficio centrale nazionale, dell'elenco dei collegamenti ammessi.
(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 bis co. 5)

Entro sabato 17 febbraio 2018 (entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni)

Scadenza del termine per la stampa, per mezzo della prefettura del comune capoluogo, delle liste dei candidati su manifesti, riproducenti i rispettivi contrassegni, e trasmissione degli stessi ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 24 n. 5)
Analogha procedura si applica per il Senato.
(D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 11 co. 1, lett. c)

Da sabato 17 febbraio a venerdì 2 marzo 2018 (nei quindici giorni antecedenti la data delle votazioni)

Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
(Legge 22 febbraio 2000 n. 28 art. 8 co. 1)

Entro giovedì 22 febbraio 2018 (entro il 10° giorno antecedente la data delle votazioni)

La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione.
(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 29)

Da venerdì 2 marzo 2018 a domenica 4 marzo 2018 (dal 3° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)

Periodo durante il quale gli uffici elettorali comunali restano aperti nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto dalle ore 9 alle ore 18, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro.
(L. 27-12-2013 n. 147 comma 400 lett. g)

Entro giovedì 1 marzo 2018

Invio ai sindaci da parte della Prefettura, dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, unitamente ai pacchi delle schede di votazione.
(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 33 co. 3)

Entro venerdì 2 marzo 2018 (entro il venerdì precedente l'elezione)

I delegati di lista designano all'Ufficio di ciascuna sezione elettorale e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente.

L'atto di designazione è presentato al segretario del comune che ne curerà la trasmissione ai presidenti delle singole sezioni elettorali ovvero la presentazione diretta ai singoli presidenti delle sezioni elettorali il sabato pomeriggio oppure la mattina delle elezioni purché prima dell'inizio delle votazioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato entro le ore 12 del giorno dell'elezione, alla Cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale della circoscrizione.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 25)

Sabato 3 marzo 2018 (giorno che precede le elezioni)

Ore antimeridiane: consegna al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione di tutto il materiale occorrente per le operazioni di voto.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 30)

Ore 16: costituzione degli uffici elettorali di sezione ad opera dei rispettivi presidenti.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 41)

Entro domenica 4 marzo 2018 (entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione)

Presentazione alla Cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale circoscrizionale, dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 25 co. 2)

Domenica 4 marzo 2018 ore 07.00 (giorno della votazione)

Il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione.

Le operazioni di voto proseguono sino alle 23.00, ora di chiusura dei seggi .

Gli elettori che a tale ora si trovano nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine.

Le operazioni preliminari e quelle dello scrutinio delle schede devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Si procede prima alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato, concluse le quali si effettueranno quelle per l'elezione della Camera.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 46, co. 3, 64 co.1, art. 73 ; D.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 22 co. 6)